

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

TRIBUNALE DI ROMA

2525 sentenza

n. 1013 Cronologico

il Dott. Luciana Sangiovanni giudice unico
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46811/02 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2002 posta in deliberazione all'udienza del 7/6/2005 vertente

TRA

BERLUSCONI SILVIO

elettivamente domiciliato in Roma, via Tazzoli n.6 presso lo studio dell'Avv.to Fabio Lepri che lo rappresenta e difende giusta delega in atti

ATTORE

E

VELTRI ELIO, TRAVAGLIO MARCO, EDITORI RIUNITI spa in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliati in Roma Piazza dei Caprettari n.70 presso lo studio degli Avv.ti Virginia Ripa di Meana, Domenico Luca Scordino e Valeria Vacchini che li rappresentano e difendono giusta delega in atti

CONVENUTI

OGGETTO: azione di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa

CONCLUSIONI:

all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti rassegnavano le conclusioni come da verbale di udienza in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'On. Berlusconi conveniva in giudizio l'On. Elio Veltri, il Dott. Marco Travaglio, la Editori Riuniti spa per sentirli condannare, in solido tra loro, previo accertamento incidentale del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa e comunque previo accertamento della illiceità del libro dal titolo "L'odore dei soldi - Origini e misteri delle fortune di Silvio Berlusconi", autori Veltri e Travaglio, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali quantificati nella misura di € 10.000.000,000, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria ex art 12 legge 47/48 da liquidarsi in via equitativa; chiedeva infine la pubblicazione dell'estratto della sentenza a cura e spese dei convenuti.

Al riguardo l'attore esponeva che l'intero contenuto del libro pubblicato da Editori Riuniti spa ha natura diffamatoria e gravemente lesiva della sua immagine, personale e politica, essendo "un riepilogo di falsità e deliranti illazioni, già in circolazione da tempo, che i due autori - in vista delle elezioni politiche della primavera del 2001 - hanno pensato di riciclare e combinare ad arte con evidente finalità denigratoria in danno dell'allora candidato premier della Casa delle Libertà";

parte attrice prosegue quindi con la disamina della introduzione (anch'essa illecita) a firma del solo On. Veltri, e dei vari capitoli nei quali si articola il libro (a firma di entrambi gli autori), dove viene reiteratamente denunciata la modalità insinuante utilizzata nella esposizione di elementi reali accompagnati da commenti, insinuazioni gratuite e distorte, oltre che da "dati inventati" (in sede di

comparsa conclusionale viene più efficacemente ribadita la *“forma insinuante e maliziosa”* dell'esposizione dei fatti, tale da fornire al lettore una lettura *“distorta ed illecita”* delle vicende finanziarie -e non solo- relative all'attore, si da escludere *“in radice”* l'invocazione del diritto di cronaca e di critica, essendo il libro *“una pura mixtio tra dati falsi ed eventi giudiziari distorti, per giunta riportati in una prospettiva volutamente orientata”*, cfr. comparsa in atti);

Radicatosi il contraddittorio i convenuti si costituivano in giudizio opponendosi alla domanda di cui chiedevano il rigetto;

eccepivano in via pregiudiziale la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dall'On. Veltri nel libro *“L'odore dei soldi”*, trattandosi di opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni e quindi rilevavano la inammissibilità delle domande di parte attrice avanzate nei confronti anche degli altri convenuti (essendo la prerogativa di cui all'art 68 primo comma della Costituzione idonea ad impedire la stessa antiguidicizia del fatto);

nel merito contestavano la domanda, assumendo la liceità della pubblicazione che raccoglie fatti di cronaca giudiziaria e politica, puntualmente documentati in atti, la cui rilevanza politica deve ritenersi del tutto incontestata e comunque pacifica, dove gli autori hanno inserito valutazioni di critica politica e giudiziaria del tutto legittime, considerando anche il dibattito politico dell'epoca.

La causa, prodotta documentazione conferente e senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi rassegnate all'udienza del 7/6/2005, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che nel corso del giudizio non è stata svolta alcuna attività istruttoria, non vi è stata alcuna contestazione della copiosa documentazione depositata in atti, la difesa di parte attrice nulla ha aggiunto o motivatamente replicato a quanto documentato da parte convenuta relativamente alla asserita falsità dei dati e delle notizie raccolte dagli autori della pubblicazione; la comparsa conclusionale di parte attrice in particolare, contiene argomentazioni di contenuto sostanzialmente identico a quelle di cui alla citazione, si da poterla ritenere, nonostante la cospicua produzione documentale di parte avversa, una sostanziale *“ripetizione”* della citazione in giudizio; con riguardo alla documentazione allegata alla comparsa conclusionale di parte convenuta (sulla quale l'attore ha chiesto la pronuncia di inammissibilità per tardività della produzione e violazione del contraddittorio o, in difetto, la rimessione della causa sul ruolo) è sufficiente osservare che trattasi di documentazione in parte irrilevante, in parte del tutto ammissibile (trattasi di pronunce della stessa Sezione).

Deve inoltre premettersi che l'atto introduttivo del giudizio è del tutto carente della necessaria allegazione, non avendo l'attore esposto i fatti o i dati contenuti nel libro rispetto ai quali può formularsi, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, un giudizio di *“totale falsità”* e di *“distorsione di vicende reali”* (prevalentemente di cronaca giudiziaria);

ad un attento esame del libello introduttivo (posto che l'onere di allegazione con riguardo alla prospettata falsità di *“fatti e notizie contenuti nel libro”* - anche a fronte della puntuale documentazione di parte convenuta - non può ritenersi adempiuto) emerge che l'istante si duole in particolare del mancato rispetto da parte degli autori della cd continenza formale, ovvero della modalità espressiva con la quale i molteplici fatti e documenti di cronaca, soprattutto giudiziaria, sono stati presentati e riportati (cfr. al riguardo la comparsa conclusionale dove l'attore lamenta, con dovizie di argomenti, *“la forma insinuante e maliziosa dell'esposizione”*), dovendosi ritenere di

contro, del tutto incontestata la rilevanza politica e sociale dei temi e degli avvenimenti trattati nel libro .

Ciò posto , con riguardo alla eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'Onorevole Veltri nel libro "L'odore dei soldi" (ed in particolare con riguardo al contenuto della Introduzione dal titolo "Cavaliere dove ha preso i soldi?" a firma esclusiva del Veltri) , ritenuto che quest'ultimo rivestiva al tempo della pubblicazione (febbraio 2001) la carica di deputato del Parlamento Italiano, esaminata la documentazione prodotta in atti relativa al suo lavoro di parlamentare , deve ritenersi del tutto fondata la eccezione di parte convenuta di riconducibilità all'art 68 Cost delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dall'On Veltri contenute nel libro "l'odore dei soldi", perché opinioni espresse da un deputato nell'ambito dell'esercizio del suo mandato .

Richiamato il contenuto e la finalità della pubblicazione in esame (trattasi di un libro di cui è protagonista l'Onorevole Berlusconi, dove gli autori sollecitano risposte sulla opportunità politica della "discesa in campo" dell'attuale Presidente del Consiglio, avuto riguardo al conflitto di interessi di cui lo stesso è portatore per la duplice veste rivestita di capo del governo e proprietario di alcune tra le più grosse aziende italiane) , deve ritenersi sufficientemente documentata la circostanza che il parlamentare, nel corso della sua attività politica improntata alla moralizzazione della vita pubblica , ha più volte affrontato (anche attraverso puntuali interpellanze, interrogazioni e proposte di legge tra le quali deve annoverarsi quelle in materia di ineleggibilità alla Camera dei Deputati e quella in materia di provvedimenti disciplinari per i reati contro la P.A. commessi da dipendenti pubblici) la questione del "conflitto d'interesse" - anche con particolare riguardo all'On. Berlusconi - , presentando specifiche interpellanze ed interrogazioni parlamentari anche in merito alla utilizzazione della cd legge Tremonti da parte di Mediaset (cfr. doc. in atti) ;
in tale contesto le argomentazioni e valutazioni contenute nella pubblicazione in oggetto, debbono considerarsi coperte dalla garanzia di cui all'art 68 della Cost. perché "rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere ed utilizzare proprio solo ed in quanto riveste tale carica" (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 120/04 Corte Cost. 56/2000; e n. 19/2003).

Sussiste una sostanziale "corrispondenza di contenuti" ed una manifesta connessione funzionale tra le opinioni manifestate dal deputato con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari e le "attività non tipizzate" come quella in esame (attività di critica e di denuncia politica espletata attraverso la pubblicazione del libro) che rende immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto di cui all'art 68 Cost. in forza della previsione attuativa di cui all'art 3 della legge n.140/2003 (cd. Lodo Schifani) .

Deve invece respingersi la ulteriore eccezione spigata da parte convenuta in base alla quale la prerogativa di cui all'art 68 primo comma Cost escluderebbe la antigiuridicità del fatto , essendo inquadrabile nelle cause di giustificazione del reato .

La causa di esenzione della responsabilità di cui all'art 68 Cost infatti, in quanto posta a garanzia del concreto esercizio della funzione parlamentare, si esplica entro limiti soggettivi di efficacia con esclusione ai soggetti diversi (non parlamentari) che a vario titolo hanno concorso nella diffusione delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie (sulla natura della esimente di cui all'art 68 Cost come causa personale di esclusione della responsabilità cfr. tra le tante Cass Sez Un n.153/99) .
Ritiene il giudicante, in linea con le indicazioni contenute nella ordinanza della Corte Costituzionale n. 20/2001 , che tale configurazione non possa ritenersi in contrasto con i principi costituzionali richiamati da parte convenuta , posto che la causa di esenzione da responsabilità dovuta all'art 68 Cost. , in quanto posta a garanzia della funzione parlamentare, esplica i suoi effetti entro limiti soggettivi che non irrazionalmente ne escludono l'operatività nei confronti di soggetti

terzi, non parlamentari, che a diverso titolo hanno concorso nella diffusione delle dichiarazioni rese dal parlamentare anche al di fuori degli atti tipici.

Passando all'esame del contenuto della pubblicazione deve ribadirsi che le risultanze processuali, i fatti e le notizie analizzate e commentate dagli autori non hanno trovato smentita dalla difesa di parte attrice che si duole in definitiva della esposizione capziosa di fatti di cronaca giudiziaria "già in circolazione da tempo" che sono combinati tra loro "con evidente finalità denigratoria" in danno dell'allora candidato premier ;

assume l'attore che sin dal titolo della pubblicazione (definito "insinuante") con l'accostamento (definito "recettivo") alla fotografia del protagonista, il lettore è "maliziosamente indottrinato" sulla genesi illecita del successo imprenditoriale dell'Onorevole Berlusconi;

tale espediente sarebbe inoltre aggravato dall'epigrafe del libro , caratterizzata dalla combinazione di tre dichiarazioni virgolettate, (ascrivibili al boss della famiglia di Porta Nuova, Vittorio Mangano, a Marcello Dell'Utri e a Fedele Confalonieri, riportate in modo "decontestualizzato") in modo da indurre il lettore (anche quello che, senza comprare il libro, semplicemente ne visiona la copertina e le prime pagine), ad adottare una chiave di lettura distorta, della natura mafiosa - o , se si vuole, dalla mafiosità - del contesto nel quale avrebbero operato per anni Berlusconi, i suoi collaboratori e tutte le sue società" (cfr. citazione).

In relazione all'assunto di parte attrice, reiterato ,seppur con diversa argomentazione, con riguardo al contenuto dell'intera pubblicazione, appare necessario sgombrare il campo da un equivoco di fondo che permea le argomentazioni di parte attrice: l'eventuale finalità denigratoria soggettivamente perseguita dagli autori del libro non appare rilevante se non si traduce in elemento della condotta richiesta dalla legge per l'integrazione della fattispecie penale sotto profilo materiale e psicologico.

Come è noto la fattispecie posta a fondamento della richiesta risarcitoria non prevede per configurazione del reato la sussistenza del dolo specifico per il soggetto agente e pertanto, se dalle affermazioni contenute nel libro ed in questa sede contestate non risulta posta in essere la condotta criminosa nella sua materialità, l'eventuale volontà degli autori del libro di comunicare al lettore un'immagine diffamante dell'On. Berlusconi e della genesi delle sue fortune finanziarie ,sarebbe del tutto irrilevante per dimostrare la sussistenza del reato.

Osserva sul punto il Giudice che, anche solo a voler procedere ad una lettura "veloce" del libro che si limiti all'esame della sua copertina (la fotografia del candidato premier sotto il titolo, di indubbio taglio giornalistico , con il sottotitolo esplicativo del contenuto della pubblicazione) e alle tre dichiarazioni costituenti l'epigrafe, non può ritenersi che gli autori siano stati in grado di suggestionare il pensiero del lettore ;
come correttamente rilevato da parte convenuta il libro è funzionalmente destinato ad un pubblico di lettori necessariamente qualificato, che ha la curiosità intellettuale di acquisire elementi di valutazione o anche solo di porsi interrogativi sulle vicende giudiziarie , note e meno note , che hanno visto coinvolto l'attuale Presidente del Consiglio durante un'accesa competizione elettorale; la pubblicazione si rivolge ad un target di lettori ben determinato, foriero da facili suggestioni e fraintendimenti, anche per la speciosità degli argomenti trattati (per la maggior parte resoconti giudiziari, risultanze di consulenze tecniche di parte o stralci di testimonianze costituenti fatti veridici di cronaca giudiziaria rispetto ai quali gli autori hanno formulato valutazioni critiche, di natura eminentemente politica), dove la argomentazione di parte attrice concernente le asserite suggestioni procurate dagli autori all'ignaro lettore con una illecita modalità espositiva è priva di alcuna consistenza logica , prima che giuridica.

La difesa dell'On. Berlusconi, nel denunciare il "contenuto diffamatorio" dell'intera pubblicazione (articolata in quattro capitoli, tutti permeati da "un'uguale vis diffamatoria"), lamenta in particolare la "tecnica utilizzata dagli autori per ledere i diritti dell'On. Berlusconi"; asserisce l'attore che tutti i capitoli del libro sono introdotti da una "premessa", nella quale "Travaglio e Veltri si diffondono in un dipinto a tinte fosche di Berlusconi, colorato con citazioni vere ma interpolate con (o frammiste a) falsità, oppure con dichiarazioni vere ma mutilate, ovvero ancora messe surrettiziamente in dubbio: di modo che, terminata la lettura dell'ultima riga della premessa - il lettore sia ormai totalmente inconsapevole preda d'un preconconcetto di colpevolezza di Berlusconi e di criminalità dello scenario in cui opera", premessa ai cui segue un "documento" (a volte frutto di "dolosa interpolazione o di soppressione di sue parti essenziali" che si chiude con "post scriptum che rappresenta una mefistofelica conclusione degli autori del libro, che alla fine provvedono a dissipare ogni dubbio nella mente dei lettori più attenti".

La "lettura" della modalità espositiva utilizzata dagli autori appare oltremodo suggestiva, ma si rileva ad un esame più attento delle pagine del libro (dove l'intervento critico degli autori è necessariamente correlato alla documentazione fedelmente riportata) del tutto priva di alcun riscontro.

Rileva il Giudice che non solo la modalità espressiva utilizzata è priva di alcuna valenza denigratoria, ma soprattutto che la ricostruzione critica delle vicende giudiziarie che hanno interessato l'On Berlusconi effettuata dagli autori sulla scorta dei dati in loro possesso e di quelli contenuti nei provvedimenti giudiziari, fedelmente riportati nel libro, è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica politica, avendo il giornalista provveduto a fornire una interpretazione soggettiva dei fatti di cronaca giudiziaria concernenti il Berlusconi suscettibili di diverse interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico sociale e giuridico; come condivisibilmente è stato ritenuto dalla Suprema Corte "In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, è scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica il giornalista che, operando la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, riconduce il comportamento ad una causale considerata dalla persona interessata più infamante di quella, ugualmente riprovevole e penalmente illecita, prospettata nello stesso provvedimento giudiziario" (cfr. Cass Pen.16/2/95 n.4000, Cass Pen. N.46193/04).

E' noto che il diritto di critica non è estraneo agli stessi limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per il diritto di cronaca, ossia l'utilità sociale della informazione, la verità della notizia e la modalità civile dell'esposizione, ma tali criteri si applicano in maniera meno rigorosa per il diritto di critica proprio in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere (cfr. Cass 7499/2000); è stato efficacemente ritenuto che "poiché l'obiettività dei fatti attiene alla cronaca, e quindi ai fatti posti a base della critica, e non a questa in quanto tale, che rimane pur sempre una valutazione (Cass. 22.1.1996, n.465), la critica politica può anche essere di parte e non necessariamente obiettiva." (cfr. Cass 8734/2000).

Nel caso come quello di specie, dove gli autori hanno sviluppato in modo critico fatti e circostanze di cronaca (soprattutto) giudiziaria, operando una ricostruzione politica delle vicende giudiziarie in quel momento riferibili all'On. Berlusconi nella sua qualità di uomo politico e candidato premier per la futura consultazione elettorale, nel necessario bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione dell'attore con l'interesse pubblico o sociale attribuibile alla critica quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi

l'attenzione dell'opinione pubblica, deve ritenersi prevalente il diritto costituzionalmente garantito del giornalista alla libera manifestazione del pensiero, anche perché il fatto di cronaca giudiziaria di cui il giornalista fornisce una interpretazione soggettiva anche più infamante di quella che emerge dagli eventi rappresentati, è suscettibile comunque di compromettere la reputazione del suo protagonista.

Con riguardo alla vis diffamatoria contenuta nel primo capitolo del libro l'attore, dopo aver genericamente denunciato le "citazioni false allo stato puro" ivi contenute (omettendo del tutto di indicarle e non potendosi ritenere tali la premessa dal titolo "Un mafioso ad Arcore", evidentemente riferita alla assunzione del boss della mafia siciliana Mangano come fattore nella villa di Arcore), lamenta che la intervista al Giudice Antimafia Borsellino - "documento" del I° capitolo del libro - viene falsamente rappresentata (con la "tecnica" dell'"accerchiamento", da un lato, con la "premesse", e dall'altro con il "posto scriptum") come un feroce atto di accusa nei confronti di Berlusconi.

Lamenta inoltre l'attore che la intervista al Giudice Antimafia è presentata in modo tale da indurre il lettore a ritenere l'esistenza di indagini nei confronti dell'On. Berlusconi, e addirittura ad ipotizzare "un collegamento tra l'intervista e la successiva morte di Falcone e Borsellino, messe in relazione a Berlusconi o a persone a lui connesse".

Osserva il Giudice che il primo capitolo del libro, come l'intero libro, ha come riferimento fatti veridici di cronaca giudiziaria relativi all'On. Berlusconi che non hanno trovato puntuale contestazione da parte attrice e risultano, di contro, ampiamente documentati in atti; in particolare (e per quel che in questa sede rileva) nel primo capitolo gli autori esprimono la loro critica politica sulle risultanze di una intervista televisiva resa in data 21/5/92 dal Giudice Antimafia Paolo Borsellino al giornalista Fabrizio Calvi (trasmessa da Rai News), le cui risultanze sono state fedelmente riportate e dove la ricostruzione critica della vicenda da parte dei convenuti costituisce una interpretazione soggettiva di fatti di cui il Giudice Antimafia ha riferito nel corso dell'intervista, fatti di indubbio interesse politico oltre che di rilievo penale (la copia integrale dell'intervista è stata poi acquisita dai magistrati della Procura di Caltanissetta nell'ambito delle indagini per la strage di Capaci), suscettibili di diverse interpretazioni e ricostruzioni.

Peraltro, quanto riportato dagli autori con riguardo alla esistenza di indagini della Procura di Palermo (e non di Borsellino come assume parte attrice) relativamente ai rapporti tra Mangano e Berlusconi, risponde a quanto è emerso nel corso dell'intervista (dove Borsellino, alla domanda "Si è detto che -Mangano- ha lavorato per Berlusconi", risponde: "... Questa vicenda che riguarderebbe i suoi rapporti con Berlusconi ... è una vicenda che non mi appartiene. Non sono io il magistrato che se ne occupa...")

Con riguardo al secondo capitolo del libro in commento dove l'attore, dopo aver inutilmente richiamato "l'intento denigratorio" degli autori sulla provenienza delle ricchezze del futuro premier, lamenta che nel libro il perito di parte Giuffrida sarebbe stato presentato "*come portatore di verità inconfutabili e non - come nella realtà - di tesi unilaterali tutte da verificare in sede giudiziaria e per giunta fondate, per espressa dichiarazione, su documenti parziali e suscettibili di future rimediazioni*" (in particolare l'istante si duole del fatto che il Giuffrida viene presentato in modo "ossessivo" come funzionario della Banca d'Italia "*per presentare la sua perizia come esito dell'ispezione dell'istituto*", cfr. cit), è sufficiente rilevare che il ruolo e la qualifica del Giuffrida vengono espressamente chiariti dagli autori sin dall'ultimo capoverso della pagina 93 del libro ("... nella sua veste di consulente tecnico della Direzione Distrettuale antimafia della procura di Palermo"), che gli autori hanno svolto una critica politica alle risultanze della consulenza tecnica da parte, la cui portata era stata sufficientemente chiarita al lettore.

Per quel che concerne il terzo capitolo (relativo alle dichiarazioni rese , nell'ottobre 1996, da Marcello Dell'Utri , indagato per false fatturazioni e frode fiscale e da Silvio Berlusconi nella sua qualità di teste) l'attore lamenta la portata denigratoria dei "titoletti" che "accompagnano" i due documenti concernenti le suddette dichiarazioni;

anche al riguardo è sufficiente rilevare che le dichiarazioni sono fedelmente riportate, che il commento satirico degli autori è del tutto riconoscibile, che tale commento riguarda atti giudiziari la cui veridicità è rimasta incontestata e deve ritenersi del tutto lecito, non essendo riferito a fatti strettamente personali o pesantemente volgari o ripugnanti attribuibili all'On Berlusconi.

Con riferimento infine al quarto capitolo del libro l'attore lamenta che gli autori, con la "combinazione" della "premessa" e di un "documento" commissionato alla commercialista Vanna Mortarelli , avallano nel lettore la tesi che *"la spa Mediaset avrebbe abusivamente fruito di agevolazioni fiscali attraverso un altrettanto abusivo conflitto di interessi di Silvio Berlusconi"* che avrebbe *"procurato alla società vantaggi non dovuti"*.

Anche in relazione al contenuto di questo ultimo capitolo, che ancora una volta l'attore omette di analizzare nei singoli passaggi rispetto ai quali potrebbe configurarsi una diffamazione nei suoi confronti (non essendo di alcun rilievo la circostanza della mancata menzione delle argomentazioni della Mediaset rispetto alla "memoria tecnica" della dott.ssa Mottarelli), gli autori hanno legittimamente esercitato il loro diritto di critica politica , provvedendo ad operare una valutazione storico - politica sicuramente soggettiva di avvenimenti di cronaca (quali l'approvazione della legge Tremonti e la circolare ministeriale del 27/10/94 n.181/E) , interpretati con riguardo alla figura politica dell'On. Berlusconi (il capitolo quarto ha un titolo emblematico "Berlusconi detassa, Berlusconi incassa") ed agli effetti conseguenti all'approvazione della cd Legge Tremonti sull'azienda Mediaset .

Costituisce peraltro fatto veridico di cronaca politica la presentazione del decreto legge n.357/94 da parte del Ministro Tremonti , cui è seguita la conversione in legge da parte del Parlamento della cd. legge Tremonti e la emanazione della Circolare Ministeriale n.181/E;

la circostanza che dall'approvazione della cd.legge Tremonti siano derivate agevolazioni fiscali (anche) per la società Mediaset e anch'esso un fatto del tutto incontestato ;

la ulteriore circostanza che con la Circolare Ministeriale più volte citata siano state interpretate alcune disposizioni contenute nella cd. legge Tremonti è un fatto altrettanto pacifico.

Trattasi di avvenimenti di indubbio interesse pubblico rispetto ai quali gli autori, con una valutazione eminentemente soggettiva, utilizzando espressioni sicuramente pertinenti e non gratuite ai temi in discussione, hanno legittimamente esercitato il loro diritto di critica politica che ha, notoriamente, limiti più ampi del diritto di cronaca giornalistica.

Peraltro i convenuti, utilizzando anche una memoria tecnica redatta "su richiesta di Elio Veltri dalla dott.ssa Mottarelli, commercialista, sui benefici della legge Tremonti per Mediaset" inserita nel documento dal titolo di stampo giornalistico *"La legge Tremonti su misura per Mediaset"* hanno argomentato , con valutazioni strettamente tecniche di interpretazione della norma di legge, le loro opinioni e motivato il loro dissenso in ordine alle indubbe agevolazioni fiscali di cui ha usufruito Mediaset ;

tali valutazioni possono sicuramente non essere condivisibili, ma sicuramente non possono assumere contenuto diffamatorio per la loro stessa natura che può definirsi neutra .

Il rigetto della domanda comporta la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in assenza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- Respinga la domanda ;
- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00, di cui € 2.500,00 per spese ed € 4.500,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge su diritti ed onorari,

Così deciso in Roma, 11/11/2005
Il Giudice



IL CANCELLIERE CI
Dott. Mario SERVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
6 FEB. 2006

Deposito in Cancelleria
6 FEB. 2006
(Dott. Mario SERVA)



[Handwritten signature]

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI

€ 21,69

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI
RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. RIPA DI TERNA
ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 131

ROMA, li 3 MAR. 2006



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE CI
(Dott. CROCARELLI)

[Handwritten signature]